

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(PALERMO - TRAPANI)

Prot. n. 16699 del 09/06/2026

OGGETTO: Comune di Castelbuono – Istanza per realizzare interventi di rimozione dei depositi sovralluvionali (D.S.G. n. 60/2022, D.S.G. n. 237/2022 e D.S.G. n. 265/2022). – Progetto dei lavori di rimozione di sedimenti da sovralluvionamento da realizzare nel territorio comunale di Castelbuono (PA), in C^{da} Fiumara, non rientranti tra gli interventi di rimozione dei depositi effettuati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 e dell'art. 12, comma 1 del R.D. n. 523/1904.

RICHIEDENTE: *Comune di Castelbuono, Via Sant'Anna n. 25, 90013 Castelbuono (PA), Cod. fisc./P. IVA 00310810825.*

AIU (AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA) – ex R.D. n. 523/1904, Norme di Attuazione del PAI approvate con D.P. Reg. Siciliana 06/05/2021, n.9.

Al COMUNE DI CASTELBUONO
c.a. Geom. Giuseppe Allegra (Responsabile del
Procedimento)
pec: comune.castelbuono@pec.it

e p.c. Al Sig. SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
SEDE

Al RESPONSABILE UNICO
per la pubblicazione nel sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” ed in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” ed il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l'art. 3 con il quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;
- VISTO il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia*”, predisposto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2019, n. 49;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 dicembre 2020, n. 37 inerente al “*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*”
- VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 9;
- VISTE le “*Linee guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 24 marzo 2022, n. 60 con il quale è stata approvata la “*Direttiva sovralluvionamenti*” redatta in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 9 maggio 2022, n. 119 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904*”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 23 giugno 2022, n. 187 con il quale è stato approvato il documento che disciplina il provvedimento di AIU (*Autorizzazione Idraulica Unica*), come modificato e integrato con D.S.G. n. 156 del 12/02/2025;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 2 agosto 2022, n. 237 con il quale è stata approvata la “*Disciplina di dettaglio*” della Direttiva Sovralluvionamenti;
- VISTO il “*Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana*”, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, il quale all'art. 2 prevede che «[a] partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni»;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 7 settembre 2022, n. 265 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 4 ed all'art. 8 della “*Direttiva sovralluvionamenti*” di cui al D.S.G. n. 60/2022;
- VISTA la “*Direttiva scerbature in alveo fluviale*” del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino prot. n. 16362 del 21/09/2022 inerente alle *Attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l'ecosistema dei corsi d'acqua e l'efficienza finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 30 marzo 2023, n. 206 di approvazione dell’*“Accordo interdipartimentale”* sottoscritto in data 30/03/2023 tra l'Autorità di Bacino ed il Dipartimento Regionale Tecnico, il quale disciplina le azioni interdipartimentali finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le *attività relative all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti concessori di attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale*;

- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 13 luglio 2023, n. 515 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Viavattene l'incarico di Dirigente del Servizio 4;
- VISTA la Legge Regionale 21 novembre 2023, n. 25 *“Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme”* ed in particolare l'art. 3 con il quale è stato sostituito l'art. 8 (*Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei*) della L.R. n. 24/1991;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 26 novembre 2024, n. 1177 con il quale è stato approvato il documento *“Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 Maggio 2021, n. 9) – DIRETTIVA APPLICATIVA”*;
- CONSIDERATO che con PEC del 12/01/2026, acquisita al prot. AdB n. 496 del 13/01/2026, il *Comune di Castelbuono* in oggetto generalizzato (nel seguito “Proponente”) ha trasmesso la nota prot. n. 6574 del 12/01/2026 con la quale ha formulato istanza per la realizzazione di interventi di rimozione di depositi sovralluvionali, ai sensi dei sopra richiamati D.S.G. n. 60/2022, n. 237/2022 e n. 265/2022;
- CONSIDERATO che al riguardo delle modalità istruttorie, la “Disciplina di dettaglio” di cui al D.S.G. n. 237/2022 e ss.mm.ii. stabilisce che, poiché l'intervento proposto prevede la realizzazione di opere e l'esecuzione di attività che interferiscono con elementi lineari del reticolo idrografico superficiale, interessando alvei di corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale, *l'autorizzazione alla realizzazione deve essere rilasciata nell'ambito della procedura di AIU di cui al sopra richiamato D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii.*;
- CONSIDERATO che nel corso della verifica documentale è stato riscontrato che l'istanza risultava carente di parte degli elementi tecnici, previsti dal D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii., che occorre obbligatoriamente produrre per l'avvio dell'istruttoria di merito finalizzata al rilascio dell'AIU; nello specifico, è stata riscontrata la mancanza del seguente elaborato:
- studio idraulico previsto dall'art. 4 del D.S.G. n. 237/2022, finalizzato a dimostrare i benefici dell'intervento proposto in termini di pericolosità idraulica e, conseguentemente, di rischio idraulico;
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 3598 del 09/02/2026 lo scrivente Ufficio ha invitato il Proponente ad integrare il progetto con la documentazione obbligatoria di cui al punto precedente e che lo stesso Proponente con PEC del 10/04/2026 (acquisita in pari data al prot. AdB n. 10833) ha trasmesso il seguente elaborato:
- *“Relazione idraulica e idrologica (rev. 09/04/2026)”*;
- CONSIDERATO che a seguito di esame della documentazione integrativa trasmessa è stato riscontrato che l'intervento riguarda un tratto di un corso d'acqua rientrante tra i corpi idrici fluviali individuati nel vigente Piano di Gestione della Acque del Distretto Idrografico della Sicilia (PdG) ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; detti corpi idrici sono sottoposti ad un sistema di tutela qualitativa al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dallo stesso decreto legislativo;
- CONSIDERATO che la sopra richiamata “Disciplina di dettaglio” prevede che nel caso di interventi di rimozione di depositi sovralluvionali da effettuarsi in corpi idrici individuati nel PdG ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, occorre valutare l'eventuale alterazione dello stato morfologico del corso d'acqua secondo la cosiddetta metodologia “IDRAIM” pubblicata da ISPRA e, nello specifico, attraverso la stima dell'IQM (*Indice di Qualità Morfologica*) prima e dopo l'intervento e, qualora a seguito dell'intervento, il valore dell'IQM diminuisce di una classe, l'autorizzazione è subordinata alla preliminare verifica della sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall'art. 4, commi 7 e 8 della Direttiva 2000/60/CE (DQA);
- CONSIDERATO che la Disciplina di cui al D.S.G. n. 237/2022 e ss.mm.ii. prevede, in via cautelativa, la possibilità di valutare l'autorizzabilità dell'intervento *elaborando direttamente lo studio della verifica di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, commi 7 e 8 della DQA* (paragrafo 2);
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 11871 del 21/04/2026 lo scrivente Ufficio, al fine di dare seguito al procedimento amministrativo di merito, ha invitato il Proponente a produrre la seguente documentazione:
- studio di verifica di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, commi 7 e 8 della Direttiva 2000/60/CE;
 - documentazione di cui all'art. 36, commi 1 e 2 della L.R. n. 1/2019, relativamente all'incarico affidato all'Ing. Giandomenico Lo Pizzo, tecnico sottoscrittore della relazione idrologico-idraulica;

CONSIDERATO che la sopra richiamata “Disciplina di dettaglio” al paragrafo 5 prevede che *nel caso in cui si effettui la verifica di sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4, commi 7 e 8 della DQA, occorre garantire la possibilità della partecipazione pubblica per consentire la presentazione di osservazioni, da parte di eventuali titolari di interessi legittimi, di cui tenere conto nel corso dell’istruttoria;*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12126 del 22/04/2026 questo Ufficio ha trasmesso al Proponente l’avviso di pubblicazione inerente all’istanza in oggetto, invitando l’Amministrazione Comunale a darne opportuna pubblicità per un periodo di giorni 30 (trenta) dal 24/04/2026 al 23/05/2026;

CONSIDERATO che con PEC del 23/04/2026 (prot. AdB n. 12386 del 24/04/2026) il Proponente ha parzialmente integrato l’istanza nella parte relativa all’incarico affidato all’Ing. Giandomenico Lo Pizzo, precisando che la “[...] *Relazione idraulica e idrogeologica è stata affidata all’Ing. Giandomenico Lo Pizzo a seguito di richiesta verbale da parte dello scrivente Sindaco in data 13/02/2026. Il professionista, già in collaborazione con questo Ente, ha prestato la propria opera a titolo gratuito. In merito agli atti conseguenti: stante la gratuità della prestazione, la presente istanza non contempla alcun atto formale di incarico, né la relativa documentazione accessoria (quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il pagamento delle spettanze professionali), non essendo previsti oneri a carico del Comune.*”;

CONSIDERATO che con successiva PEC del 06/05/2026 (prot. AdB n. 13664 del 07/05/2026) il Proponente ha ulteriormente integrato l’istanza trasmettendo il seguente elaborato:

- “*Relazione idraulica e idrologica (rev. 06/05/2026)*” con integrato, all’interno, lo studio della verifica di sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall’art. 4, commi 7 e 8 della Direttiva 2000/60/CE;

CONSIDERATO che con PEC del 25/05/2026 (acquisita in pari data al prot. AdB n. 15516) il Proponente ha trasmesso la nota prot. n. 12540 del 25/05/2026 con la quale il Segretario Generale dell’Amministrazione Comunale ha attestato che l’avviso di cui alla suddetta nota prot. AdB n. 12126/2026 *è stato pubblicato all’albo on line del Comune di Castelbuono dal 24/04/2026 al 23/05/2026 e che contro di esso non sono state prodotte osservazioni, ricorsi, opposizioni;*

CONSIDERATO che l’avviso in questione è stato pubblicato per un periodo di giorni 30 (trenta) dal 24/04/2026 al 23/05/2026 anche nel sito istituzionale di questa Autorità di Bacino e che per lo stesso non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali allegati all’istanza;

CONSIDERATO che:

- gli interventi oggetto della presente autorizzazione riguardano un tratto di un corso d’acqua della lunghezza complessiva di circa 500 m, compreso tra i punti aventi le seguenti coordinate geografiche di riferimento (Datum WGS84, Proiezione UTM Zone 33N):

Estremo tratto	Coord. X [m]	Coord. Y [m]
Punto B (monte)	419.412	4.201.260
Punto A (valle)	419.650	4.201.008

Il corso d’acqua in argomento si inserisce in un contesto caratterizzato da dinamiche tipicamente torrentizie, con elevata variabilità delle portate e presenza di fenomeni erosivi e di trasporto solido che nel tempo hanno determinato un assetto morfologico dell’alveo non regolare, con alternanza di tratti in contropendenza e discontinuità locali del fondo.

In particolare, il tratto oggetto di intervento presenta una geometria longitudinale caratterizzata da salti di quota e irregolarità altimetriche che influenzano “negativamente” il comportamento idraulico del corso d’acqua, generando condizioni di deflusso non uniformi e potenziali criticità locali, specialmente in occasione di eventi particolarmente intensi, con conseguenti esondazioni a danno dei terreni agricoli confinanti.

Inoltre, in tale tratto il corso d’acqua è caratterizzato dalla presenza di un’eccessiva vegetazione spontanea sia in alveo sia lungo gli argini, la quale contribuisce a ridurre l’officiosità idraulica.

L’intervento proposto prevede il ripristino delle regolari condizioni di deflusso attraverso la rimozione sia della vegetazione spontanea presente sia, soprattutto, dei depositi da sovralluvionamento, apportando modifiche geometriche finalizzate a:

- regolarizzare il profilo del fondo, migliorandone la continuità longitudinale;
- risezionare l’alveo, eliminando e/o riducendo irregolarità morfologiche locali (rialzi e affioramenti sedimentari, saliscendi e discontinuità altimetriche);

- incrementare la funzionalità idraulica dell'alveo, concentrando maggiormente la corrente all'interno dell'alveo inciso, riducendo la dispersione laterale del flusso idrico, favorendo un deflusso più ordinato e continuo.

Il progetto prevede che il materiale da sovralluvionamento rimosso sarà gestito dall'Amministrazione Comunale proponente, previa analisi chimico/fisiche, per manutenzionare tratti stradali in terra battuta indicati come "piste di penetrazione";

- l'area oggetto di intervento è compresa nella sezione n. 610020 della Carta Tecnica Regionale (CTR) e ricade nel *bacino idrografico del Fiume Pollina (026)* e, più specificatamente, all'interno del territorio comunale di *Castelbuono (PA)*;

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede interventi che hanno un'interferenza diretta con corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale e, quindi, necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti del sopra richiamato R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATO che nello specifico gli interventi previsti in progetto interferiscono direttamente con l'alveo dei seguenti corsi d'acqua demaniali:

- corsi d'acqua che nei tratti interessati non risultano inseriti nell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche, risultano censiti al Catasto Terreni come "*Acque esenti da estimo*" e, pertanto, scorrono su aree attualmente di proprietà del Demanio dello Stato.

Nello specifico si tratta di:

- *Torrente Castelbuono*, identificato catastalmente "*Torrente di Castelbuono*";

CONSIDERATO che la verifica di sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall'art. 4, commi 7 e 8 della DQA, integrata all'interno dello studio idrologico-idraulico aggiornato, evidenzia quanto segue:

- condizioni di cui all'art. 4, comma 7:

- l'intervento è stato progettato adottando tutte le misure tecnicamente fattibili per minimizzare, sotto il profilo idromorfologico, gli impatti sull'ambiente fluviale, evitando:
 - l'alterazione del tracciato dell'alveo;
 - l'introduzione di opere rigide o artificiali;
 - l'asportazione indiscriminata delle barre;
 - modifiche profonde del fondo alveo.

Sono state invece adottate soluzioni volte a:

- mantenere la diversificazione morfologica;
- limitare gli scavi alla porzione di alveo inciso;
- preservare le condizioni di equilibrio del trasporto solido;

- le simulazioni idrauliche eseguite evidenziano, nello scenario *post operam*, la riduzione dei tiranti idrici ed un miglioramento generale delle condizioni di deflusso rispetto allo stato di fatto; ciò dimostra che il progetto è volto alla tutela della pubblica e privata incolumità, essendo finalizzato alla riduzione del rischio idraulico mediante il ripristino della capacità di deflusso dell'alveo, compromessa dalla presenza di depositi sovralluvionali;

- condizioni di cui all'art. 4, comma 8:

- le simulazioni idrauliche evidenziano che le modifiche progettuali apportate non generano incrementi dei tiranti idrici nei tratti a monte e a valle della zona oggetto di intervento; pertanto, il progetto non determina effetti negativi significativi su altri corpi idrici, né compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali a scala di distretto idrografico, garantendo la coerenza con gli obiettivi ambientali complessivi;

CONSIDERATO che dai risultati dello studio idrologico-idraulico riportato nell'elaborato progettuale "*Relazione idrologica e idraulica (rev. 06/05/2026)*" si riscontra che:

- lo studio idrologico è stato eseguito:

- tracciando il bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura presa in considerazione mediante elaborazione di un *DTM (Digital Terrain Model)* in ambiente GIS, ricavando così tutte le caratteristiche morfometriche necessarie all'analisi idrologica finalizzata al calcolo delle portate di massima piena;
- stimando le curve di probabilità pluviometrica per i tempi di ritorno pari a 50, 100 e 300 anni, mediante l'applicazione della legge di distribuzione di probabilità di Gumbel (EV 1);
- definendo, per ciascun tempo di ritorno T, gli ietogrammi di progetto a partire dall'altezza di pioggia critica di durata pari al tempo di corrivazione del bacino;
- stimando, per ciascun tempo di ritorno T, gli ietogrammi di pioggia netta e, quindi, gli idrogrammi di piena mediante l'utilizzo del modello di trasformazione afflussi-deflussi "SCS -

Curve Number”;

- lo studio idraulico è stato effettuato mediante simulazioni monodimensionali in regime di moto permanente eseguite nelle condizioni *ante* e *post operam*; i risultati evidenziano quanto segue:
 - nel tratto oggetto di intervento, il confronto tra gli scenari *ante* e *post operam* evidenzia, per tutti i tempi di ritorno considerati, differenze significative, in termini di miglioramento della funzionalità idraulica, riconducibili alla nuova configurazione del fondo alveo ed alla maggiore regolarità delle sezioni nella configurazione di progetto. Nello specifico, in quasi tutte le sezioni si osserva:
 - la riduzione generalizzata dei tiranti idrici, a conferma del miglioramento della capacità di convogliamento del tratto oggetto di intervento;
 - la riduzione del “numero di Froude”, soprattutto nelle sezioni dove, nello stato attuale, il moto si trova prossimo al regime critico, a conferma che il *post operam* riconduce il deflusso a condizioni più regolari;
 - nei tratti non interessati dalle modifiche progettuali, i risultati idraulici nei due scenari differiscono in misura trascurabile: ciò evidenzia che l'intervento proposto non produce effetti peggiorativi, in termini di aggravio delle condizioni idrauliche, al di fuori del tratto direttamente interessato dalle modifiche progettuali;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana, dall'esame delle planimetrie di progetto si riscontra che gli interventi previsti interferiscono con aree perimetrate nel vigente PAI del bacino idrografico 026 con livelli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica P3 (*elevata*) e P4 (*molto elevata*) ovvero classificate come “*siti di attenzione*”, per le quali ai sensi dell'art. 17, comma 3, delle sopra richiamate Norme di Attuazione (NdA) il parere di compatibilità è rilasciato da questa Autorità competente.

Nello specifico:

- ✓ in relazione agli aspetti idraulici, il tratto di corso d'acqua oggetto di intervento interferisce con un'area perimetrata con livello P3 per possibili fenomeni di esondazione;

CONSIDERATO che l'art. 26 delle vigenti NdA del PAI prevede che nelle aree a pericolosità idraulica P4 e P3 sono consentiti, previa verifica di compatibilità:

- ✓ “*le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti?*” [comma 3, lettera a)];
- ✓ “*le occupazioni temporanee di suolo (cantieri, [...])*” [comma 3, lettera f)];

CONSIDERATO che le analisi idrauliche condotte evidenziano che le modifiche progettuali proposte produrranno, per tutti i tempi di ritorno adottati nella Relazione Generale del PAI (T=50, 100 e 300 anni), un miglioramento generale delle condizioni di deflusso, senza alterare le condizioni di rischio idraulico nei tratti di corso d'acqua immediatamente a monte e a valle della zona di intervento, garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza (assenza di fenomeni di esondazione) e, pertanto, le attività e/o opere oggetto della presente autorizzazione che interferiscono con aree a pericolosità idraulica per le quali è richiesto rilascio da parte di questa Autorità di parere di compatibilità con gli obiettivi del vigente PAI della Regione Siciliana, saranno realizzate in assenza di effetti negativi sull'assetto idraulico dell'area circostante, senza costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica, né localmente né nei territori a valle o a monte, e migliorando il normale libero deflusso delle acque

AI COMUNE DI CASTELBUONO

RILASCIA

- **Nulla osta idraulico** ai sensi degli articoli 93 e seguenti del “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e delle vigenti Norme di Attuazione del PAI della Regione Siciliana approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 6 maggio 2021, n. 9, sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
- **Autorizzazione all'accesso nell'alveo** dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla **realizzazione degli interventi** soggetti al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. la presente Autorizzazione è rilasciata esclusivamente per la realizzazione delle attività e/o opere di progetto proposte dal *Comune di Castelbuono*, secondo la documentazione tecnica allegata all'istanza acquisita al prot. AdB n. 496 del 13/01/2026 e successive integrazioni prot. AdB n. 10833 del 10/04/2026, n. 12386 del 24/04/2026 e n. 13664 del 07/05/2026;
2. eventuali modifiche al progetto presentato, che si rivelassero sostanziali in relazione agli aspetti di competenza di questa Autorità di Bacino (ad esempio, eventuali ulteriori interferenze con il reticolo idrografico superficiale e/o con aree perimetrate dal PAI), dovranno essere sottoposte alla valutazione dello scrivente Ufficio per il rilascio del relativo provvedimento di merito;
3. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dalle fasi lavorative;
4. in fase di cantiere dovrà essere nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
5. i lavori di rimozione della vegetazione riparia e della vegetazione spontanea presente nell'alveo dovranno essere realizzati senza estirpazione dell'apparato radicale, e ciò al fine di evitare fenomeni di instabilità delle sponde e del fondo dell'alveo e di salvaguardare l'ecosistema acquatico; inoltre, non dovranno essere alterate la sezione, la pendenza e la morfologia dell'alveo fluviale;
6. i lavori di pulitura dell'alveo dovranno essere realizzati preferibilmente nel periodo di magra dei corsi d'acqua interessati;
7. i materiali vegetali rimossi provenienti dai lavori di pulizia non dovranno mai essere accumulati in alveo (nemmeno durante l'esecuzione dei lavori) e dovranno essere allontanati dall'alveo e dai suoi dintorni e portati a pubblica discarica o smaltiti e riciclati secondo i vigenti dettami normativi;
8. gli interventi di rimozione della vegetazione invasiva presente in alveo e/o nelle sponde dovranno avvenire secondo i dettami della "*Direttiva Scerbature in alveo fluviale*" prot. AdB n. 16362 del 21/09/2022;
9. al fine di mantenere l'efficienza idraulica, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che l'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie, se non quelle indispensabili all'esecuzione degli interventi in oggetto;
10. non dovranno arrecarsi danni alle sponde dei corsi d'acqua oggetto di interferenza, nonché ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno, ripristinandone eventualmente la condizione *ante operam*;
11. i materiali di rifiuto ed i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi e non riutilizzati per lavorazioni interne al cantiere dovranno essere allontanati dall'intorno dell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza e trasportati a pubblica discarica;
12. il soggetto autorizzato si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
13. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui occorresse intervenire nei corsi d'acqua e relative pertinenze fluviali in corrispondenza delle opere in argomento per eseguire eventuali lavori di allargamento o rettifica delle sezioni idrauliche che si rendessero necessari e/o urgenti al fine di garantire il regolare deflusso delle piene ordinarie e mitigare gli effetti nel caso di piene straordinarie;
14. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, *nulla osta* o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro i tempi previsti nel cronoprogramma contrattuale nel caso di opere pubbliche ovvero, negli altri casi, entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente Autorizzazione. Oltre tale termine, l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 3 (tre) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente AIU e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale di questa Autorità di Bacino, nella pagina “Aree tematiche” → “Siti tematici” → “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica” → “Elenco Autorizzazione Idraulica Unica”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'interno del sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente del Servizio

Antonio Viavattene

